



FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE CREDITI FISCALI PER BONUS EDILIZI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, costituito con legge del 24/12/1957, n. 1295 e successive modificazioni e integrazioni.

Sede legale: Roma Via G. Vico, 5 - 00196
Tel. 06.324981 Fax 06/3612143

Uffici di rappresentanza: Milano Via Santa Tecla, 5 - 20122
Tel. 02.67481808 Fax 02.67481774

Palermo Via della Libertà, 56 - 90143
Tel. 091.344532 Fax 091.6269820

Iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, al numero 10630 e aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Sito internet: www.creditosportivo.it

E-mail info@creditosportivo.it



CHE COS'E' IL SUPERBONUS ECOBONUS ED ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 - 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020 (Decreto Rilancio), dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto per questa tipologia di bonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, due differenti modalità di utilizzo:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo;
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzo ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (associazioni e società sportive dilettantistiche, onlus e associazioni di promozione sociale etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per il Superbonus 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: avverrà in 5 quote annuali
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 convertito in legge 90/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus): avverrà in 5 quote annuali;
- per gli altri Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

CHE COS'E' LA CESSIONE CREDITI FISCALI PER BONUS EDILIZI

Si tratta di un'operazione di cessione pro-soluto e a titolo definitivo il cui importo minimo della cessione di ciascun credito è di 15.000€, con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità alla Banca del credito di imposta relativo alle agevolazioni che lo stato concede ai sensi del Decreto Rilancio, dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219. La Banca potrà utilizzare tale credito nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

L'operazione di cessione è riservata ai Clienti della Banca, a seguito di valutazione, entro un plafond annuale parametrato ai limiti di compensazione fiscale della Banca stessa. Non potranno essere accettate ulteriori richieste superato il plafond annuale disponibile.



CARATTERISTICHE E PRINCIPALI RISCHI

La cessione del credito fiscale si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta:

- nel caso in cui i lavori non siano ancora stati eseguiti: un contratto di cessione condizionato la cui efficacia è subordinata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive. La cessione del credito, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). I SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori.
- nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti: un contratto di cessione di credito sorto.

L'efficacia della cessione è sospensivamente condizionata al verificarsi di alcune condizioni previste nel contratto stesso, tra cui l'asseverazione dello stesso e l'effettivo e avvenuto trasferimento dei crediti dal "cassetto fiscale" del Cliente a quello ICS.

Il Cedente¹ garantisce che al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate, il credito risulti liquido ed esigibile ed assume le obbligazioni previste dal contratto di cessione del credito.

Il corrispettivo di cessione sarà accreditato su conto corrente indicato dal cliente entro 5 (cinque) giorni successivi alla data in cui il credito risulti nel cassetto fiscale della banca.

La banca si riserva comunque ulteriori valutazioni e il Cedente è tenuto a consegnare tutta la documentazione che la Banca riterrà necessaria. Qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore comunicato dal Cliente in fase di sottoscrizione del contratto di cessione, ICS potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente stesso.

DESTINATARI

Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi del d.lgs 242/1999 (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi se Superbonus 110% e tutti gli interventi su impianto sportivo se Ecobonus e Sismabonus), organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000 (solo interventi Superbonus 110%), società sportive (solo per interventi di Ecobonus e Sismabonus) e imprese che realizzano i lavori, fornendo al cliente lo sconto in fattura e a loro volta cedendo il credito fiscale maturato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

| Tipologia credito ceduto | Prezzo |
|--|---|
| Credito d'imposta con detrazione in 5 anni per Superbonus 110% | 102,00€ per ogni 110,00€ di credito d'imposta (92.7% del valore nominale del credito di imposta maturato) |
| Credito d'imposta con detrazione in 5 anni per interventi diversi dal Superbonus 110% | 90,00€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (90% del valore nominale del credito di imposta maturato) |
| Credito d'imposta con detrazione in 10 anni per interventi diversi dal Superbonus 110% | 85,00€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (85% del valore nominale del credito di imposta maturato) |

Calcolo esemplificativo del corrispettivo del credito di imposta ottenuto in via anticipata:

- interventi per Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente 102,00€ per ogni 110,00€ di credito d'imposta (92.7% del valore nominale del credito di imposta maturato);
- per interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente 90,00 € per ogni 100,00 € di credito d'imposta (90% del valore nominale del credito di imposta maturato);



- per interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 10 quote annuali, Il Cessionario pagherà al Cedente 85,00€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (85% del valore nominale del credito di imposta maturato).

ALTRE SPESE

| | |
|---|---|
| Spese di certificazione o asseverazione | Si tratta dei costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, tutti detraibili fiscalmente. |
| Commissione di estinzione pratica | 500,00 euro. Termini e condizioni per l'applicazione della commissione sono indicati nel contratto di cessione a cui si rimanda |

RECLAMI

RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo all'Istituto, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure ufficioreclami@creditosportivo.it).

La Banca deve rispondere entro 60 giorni. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare - anche in assenza di preventivo reclamo - presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it.



| LEGENDA | |
|---|--|
| Cedente | Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa. |
| Cessionario o Banca | ICS |
| Cessione | Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile. |
| Corrispettivo della cessione di credito | Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto |
| Credito | Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente. |
| Data di Cessione | Data di conclusione del Contratto di Cessione |
| Data di pagamento | Data di pagamento del Corrispettivo. |
| Ecobonus | Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013. |
| Sismabonus | Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013. |
| Superbonus | Interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e per i quali è prevista una detrazione del 110% in 5 anni. |



IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

RAPPRESENTANTE ICS CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE FUORI DELLA SEDE DELL'ISTITUTO

| | |
|--|---------------|
| NOME _____ | COGNOME _____ |
| QUALIFICA _____ | |
| INDIRIZZO (da compilare solo se non RCZ) _____ | |
| NUMERO DI TELEFONO _____ | E MAIL _____ |

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART .13 REGOLAMENTO UE 2016/679

L'Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Reg. UE 2016/679, informa che i dati da Lei forniti tramite la scheda di seguito compilata sono trattati per finalità di assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza bancaria. Il conferimento di tali dati è necessario e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 6, I comma lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità di trattamento sopra descritte e saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici.

Responsabile della protezione dei dati personali c/o Istituto per il Credito Sportivo - email compliance@creditosportivo.it
Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgersi al Responsabile della UO Organizzazione -email organizzazione@creditosportivo.it ”.

✂-----

| |
|--|
| DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE |
| SOCIETA' _____ |
| INDIRIZZO _____ |
| NUMERO DI TELEFONO _____ |
| NOME _____ |
| COGNOME _____ |
| QUALIFICA _____ |
| DATA _____ |
| Dichiaro di avere ricevuto il Foglio Informativo n. ____/____. |
| Per Ricevuta _____ |